

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1994, n. 268**

Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici.

Vigente al: 11-9-2018

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che include la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, tra quelle da attuare in via regolamentare;

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha attribuito forza di legge alle direttive incluse nell'elenco "A", tra cui la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, e la direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, relativa agli ascensori elettrici;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, adottato per l'attuazione delle direttive predette;

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Dato atto che non e' stato accolto integralmente il parere del

Consiglio di Stato, non apparendo appropriata alla forma regolamentare la riscrittura di norme comunitarie alle quali e' stata attribuita forza di legge dall'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n.

183;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

E M A N A il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. Il presente regolamento recepisce la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, che modifica la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, recepita con l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e con decreto 9 dicembre 1987, n. 587.

2. La direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, e' pubblicata unitamente al presente regolamento.

#### Art. 2.

1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, si applicano agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una

cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15°, denominati ascensori.

2. All'art. 1, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, sono soppresse le parole: "gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)".

### Art. 3.

1. Il testo del punto 1 dell'allegato I della direttiva del

Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, è sostituito dal seguente:

"1. Gli apparecchi di cui all'art. 1, paragrafo 1, devono

corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2:

- EN 81 - 1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per

la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici".

- EN 81 - 2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per

la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori elettrici".

2. Nel punto 2 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17

settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, le parole: "2. Tale norma è applicabile con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1." sono sostituite

dalle seguenti: "2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81.1 - Edizione del dicembre 1985).".

#### Art. 4.

1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e' consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano stati presentati all'amministrazione competente entro il termine di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 5.

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 marzo 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

PALADIN, Ministro per il  
coordinamento delle politiche

comunitarie

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1994

Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 4

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 100 A;

Vista la proposta della Commissione (1);

In cooperazione con il Parlamento europeo (2);

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3);

Considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio (4), modificata dalla direttiva 86/312/CEE della Commissione (5), puo' essere applicata, mutatis mutandis, agli ascensori idraulici o elettroidraulici;

Considerando che la norma EN 81-1 su cui si basa la direttiva 84/529/CEE e' stata completata dopo la pubblicazione della direttiva da una seconda parte EN 81-2 che concerne gli ascensori idraulici ed oleoelettrici;

Considerando che l'estensione del campo di applicazione della direttiva 84/529/CEE e' urgente perche' i produttori incontrano considerevoli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari che rischiano di compromettere il mercato;

Considerando che conviene adottare le misure destinate a stabilire progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992,

-----

(1) GU n. C 17 del 24 gennaio 1990, pag. 9.

(2) GU n. C 149 del 18 giugno 1990, pag. 144 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

(3) GU n. C 168 del 10 luglio 1990, pag. 3.

(4) GU n. L 300 del 19 novembre 1984, pag. 86.

(5) GU n. L 196 del 18 luglio 1986, pag. 56.

## HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

La direttiva 84/529/CEE e' modificata come segue:

1) Il titolo della direttiva e' sostituito dal titolo seguente:

"Direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici";

2) Il testo del primo considerando e' sostituito dal testo seguente:

"Considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolano cosi' gli scambi di detti ascensori; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di queste disposizioni;"

3) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, e' sostituito dal testo seguente:

"1. La presente direttiva si applica agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o piu' martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale e' inferiore a 15°, denominati qui di seguito ascensori.";

4) All'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino, e' soppresso il testo seguente:

"gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici).";

5) Nell'allegato I:

a) il testo del punto 1 e' sostituito dal testo seguente:

"1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2:

- EN 81-1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici;

- EN 81-2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2: ascensori idraulici.";

b) nel punto 2 i termini:

"2. Tale norma e' applicabile con le seguenti modifiche:

2.1. Punto 12.4.2.1."

sono sostituiti dai termini:

"2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche:

2.1. Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma

EN 81-1 - Edizione del dicembre 1985).".

## Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi a decorrere dalla sua notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicazione alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente: P. ROMITA

-----

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 24 settembre 1990.